



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Circolare sui provvedimenti d'integrazione di ordine professionale (CPIP)

Valida dal 1° gennaio 2011

318.507.02 i CPIP

6.11

Premessa

La nuova edizione della presente circolare, valida dal 1° gennaio 2011, sostituisce la versione valida dal 1° gennaio 2010.

L'adeguamento del contributo minimo AVS/AI/IPG ha reso necessario l'aumento dell'importo del salario orario minimo di cui al N. 3008 da 2.35 a 2.55 franchi.

Nella circolare è stata inoltre integrata (p.e. al N. 3020) l'istruzione agli uffici AI di autorizzare l'avviamento professionale e la formazione pratica INSOS soltanto per un anno e di subordinarne il prolungamento di un altro anno a una valutazione del caso (lettera circolare n. 299).

Le modifiche sono indicate con un'annotazione. Le future modifiche e aggiunte saranno integrate costantemente nella versione pubblicata su Internet/Intranet.

Indice

Abbreviazioni.....	8
--------------------	---

1a Parte: In generale

1. Contenuto	10
2. Regolamentazioni di altre direttive	10
3. Condizioni determinate dall'invalidità	10
4. Provvedimenti d'accertamento	11
5. Portata dei provvedimenti	11
6. Obbligo di ridurre il danno e di collaborare	11
7. Integrazione professionale di invalidi psichici	12
8. Integrazione professionale ed esecuzione di misure di diritto penale	12
9. Formazione a più stadi.....	13
10. Casi da sottoporre obbligatoriamente all'UFAS.....	13
10.1 Aiuti in capitale	13
10.2 Provvedimenti professionali all'estero.....	14
10.3 Rimborso delle spese in singoli casi	14
11. Collaborazione con altre assicurazioni e uffici dell'amministrazione.....	14

2a Parte: Orientamento professionale

1. Concetto	15
2. Diritto	15
3. Svolgimento	15
4. Rimborso delle spese.....	16

3a Parte: Prima formazione professionale

1. Concetto	17
1.1 Delimitazioni	17
1.1.1 Rispetto alla scuola	17
1.1.2 Rispetto all'orientamento professionale	18

1.1.3	Rispetto alla riformazione professionale	18
1.1.4	Rispetto ai periodi di ambientamento e di introduzione in centri occupazionali	19
1.1.5	Rispetto a provvedimenti di riabilitazione socioprofessionale.....	19
2.	Condizioni	19
3.	Diritto e generi di formazione	20
3.1	Prima formazione professionale	20
3.1.1	Diritto.....	20
3.1.2	Generi di formazione	20
3.2	Formazioni equiparate alla prima formazione professionale	21
3.2.1	Preparazione a un lavoro ausiliario o a un'attività in un laboratorio protetto.....	21
3.2.2	Formazione in una nuova professione.....	21
3.2.3	Perfezionamento	22
4.	Durata della formazione	23
4.1	In generale	23
4.2	Casi speciali	24
5.	Portata delle prestazioni.....	24
5.1	In generale	24
5.2	Casi speciali	25
5.2.1	Interruzione della formazione a causa dell'invalidità	25
5.2.2	Perfezionamento professionale	26
5.3	Base di calcolo per determinare le spese suppletive dovute all'invalidità	27
5.3.1	In generale	27
5.3.2	Casi speciali	28
6.	Spese computabili.....	28
6.1	In generale	28
6.2	Spese di formazione.....	29
6.3	Spese di trasporto	29
7.	Spese non computabili.....	30
7.1	Protezione assicurativa	30
7.2	Cura della salute e igiene personale.....	30
7.3	Salario di tirocinio, mance ecc.	30

8. Rimborso supplementare delle spese per alloggio e vitto fuori di casa.....	31
8.1 Formazione con vitto fuori di casa	31
8.1.1 In un'istituzione con una convenzione tariffale o una tariffa stabilita nei singoli casi	31
8.1.2 Negli altri casi	31
8.2 Formazione con alloggio e vitto fuori di casa	31
8.2.1 In un'istituzione con una convenzione tariffale o una tariffa stabilita nei singoli casi	32
8.2.2 Negli altri casi	32

4a Parte: Riformazione professionale

1. Concetto	33
1.1 Delimitazioni	33
1.1.1 Rispetto all'orientamento professionale	33
1.1.2 Rispetto alla prima formazione professionale	34
1.1.3 Rispetto ai periodi di ambientamento e di introduzione in centri occupazionali	35
1.1.4 Rispetto a provvedimenti di riabilitazione socioprofessionale.....	35
2. Condizioni	35
3. Diritto	36
3.1 In generale	36
3.2 Casi speciali	37
4. Generi di riformazione professionale.....	38
5. Durata della formazione	39
5.1 In generale	39
5.2 Casi speciali	39
6. Portata delle prestazioni.....	40
6.1 In generale	40
6.2 Casi speciali	40
7. Spese computabili.....	41
7.1 Principio	41
7.2 Spese di formazione.....	41
7.3 Spese di trasporto	42

7.4	Spese per alloggio e vitto fuori di casa	43
7.4.1	Formazione con vitto fuori di casa	43
7.4.1.1	In un'istituzione con una convenzione tariffale o una tariffa stabilita nei singoli casi.....	43
7.4.1.2	Negli altri casi	43
7.4.2	Formazione con vitto e alloggio fuori di casa	43
7.4.2.1	In un'istituzione con convenzione tariffale o una tariffa stabilita nei singoli casi.....	44
7.4.2.2	Negli altri casi	44
8.	Spese non computabili.....	44
8.1	Protezione assicurativa	44
8.2	Cura della salute e igiene personale.....	44

5a Parte: Servizio di collocamento

1.	Sostegno attivo nella ricerca di un impiego	45
1.1	Condizioni	45
1.2	Diritto.....	46
1.3	Portata delle prestazioni	46
2.	Mantenimento del posto di lavoro	47
2.1	Condizioni	47
2.2	Diritto.....	48
3.	Consulenza ai datori di lavoro	48
4.	Indennità per l'aumento dei contributi.....	48
4.1	Condizioni	49
4.2	Diritto.....	49
4.3	Portata delle prestazioni	49
5.	Assegno per il periodo d'introduzione	50
5.1	Condizioni	50
5.2	Diritto.....	50
5.3	Portata delle prestazioni	51
5.4	Procedura.....	51

6a Parte: Aiuto in capitale

1. Concetto	53
1.1 Delimitazione rispetto alla consegna di mezzi ausiliari	53
2. Condizioni	53
3. Diritto	54
4. Generi	55
4.1 Prestazioni in denaro senza obbligo di rimborso.....	55
4.2 Prestiti	55
4.3 Impianti aziendali.....	56
4.4 Prestazioni di garanzia	56
5. Portata delle prestazioni.....	57
6. Obblighi.....	57
7. Procedura	58
7.1 Accertamento	58
7.2 Obbligo di sottoporre l'incarto	58
7.3 Decisione	59
7.4 Pagamento.....	59
7.5 Sorveglianza.....	59
7.6 Richiesta di rimborso	60
7a Parte: Entrata in vigore	61
Allegato I (servizio di collocamento).....	62

Abbreviazioni

AD	Assicurazione contro la disoccupazione
AFC	Attestato federale di capacità
AI	Assicurazione per l'invalidità
AINF	Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
AM	Assicurazione militare
AVS	Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
CAP	Centro d'accertamento professionale dell'AI
CIGI	Circolare sull'invalidità e la grande invalidità
CMAI	Circolare sulla consegna di mezzi ausiliari nell'AI
CPAI	Circolare sulla procedura nell'AI
CRSV	Circolare sul rimborso delle spese di viaggio
IPG	Indennità di perdita di guadagno
LADI	Legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza
LAI	Legge federale sull'assicurazione invalidità
LFPr	Legge federale sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale)
LPGA	Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
N.	Numero marginale
OAI	Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità
OAVS	Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

- RCC Rivista mensile dell'AVS, AI e IPG, pubblicata dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (i numeri si riferiscono all'anno e alla pagina)
- TFA Tribunale federale delle assicurazioni
- UCC Ufficio centrale di compensazione
- UFAS Ufficio federale delle assicurazioni sociali
- VSI Pratique VSI – rivista mensile sull'AVS, AI, IPG e sugli assegni familiari pubblicata dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (i numeri indicano l'anno e la pagina)

1a Parte: In generale

1. Contenuto

- 1001 La presente circolare disciplina i diritti e gli obblighi delle persone assicurate nei confronti dell'AI per quanto concerne i provvedimenti di integrazione d'ordine professionale.

2. Regolamentazioni di altre direttive

- 1002 Il diritto e il versamento delle indennità giornaliere da parte dell'AI è disciplinato dalla "Circolare sulle indennità giornaliere dell'assicurazione per l'invalidità" (CIGAI). La consegna di mezzi ausiliari da parte dell'AI è regolamentata dalla "Circolare sulla consegna di mezzi ausiliari nell'assicurazione invalidità" (CMAI); la definizione del danno alla salute invalidante è trattata dalla "Circolare sull'invalidità e la grande invalidità" (CIGI). Per gli accertamenti ai sensi degli articoli 45 LPGA e 17, 78 e 91 OAI (inclusi quelli nei CAP) è determinante la "Circolare sulla procedura nell'AI" (CPAI).

3. Condizioni determinate dall'invalidità

- 1003 La condizione dell'invalidità per il diritto ai provvedimenti di integrazione professionale è adempiuta dalle persone assicurate che a causa di un danno alla salute fisico, mentale o psichico, imminente o esistente, dovuto a una infermità congenita, a una malattia o ad un infortunio,
- necessitano di orientamento professionale in vista della prima formazione professionale o della riformazione in una nuova attività lucrativa;
 - devono sostenere, in confronto ai non invalidi, costi supplementari notevoli per la prima formazione professionale;
 - sono limitati nell'esercizio dell'attività lavorativa attuale o nelle mansioni consuete e necessitano di una riformazione professionale;
 - necessitano di collocamenti;
 - necessitano di un aiuto in capitale per l'avvio o l'ampliamento di un'attività lucrativa indipendente.

- 1004 Prima che venga accertato il diritto a provvedimenti professionali gli atti medici devono essere trasmessi al servizio medico regionale, che esaminerà il grado d'invalidità e l'idoneità all'integrazione.

4. Provvedimenti d'accertamento

- 1005 Per principio l'assunzione delle spese d'accertamento è disciplinata dall'articolo 45 LPGGA. Esse rientrano nel concetto di provvedimento di integrazione ai sensi dell'articolo 15 LAI quando servono a mostrare le possibilità di integrazione di una persona idonea in tal senso (indirizzo professionale, capacità di rendimento e di sostenere una notevole mole di lavoro, limitazioni), ma non quando sono volte unicamente a verificare l'idoneità all'integrazione. In tal caso si applicano gli articoli 17, 78 e 91 OAI.

5. Portata dei provvedimenti

- 1006 Possono essere accordate prestazioni soltanto per i provvedimenti che sono conformi alle capacità e, possibilmente, alle attitudini della persona assicurata e che perseguono l'obiettivo di integrazione in maniera semplice ed adeguata. Deve esserci un rapporto ragionevole fra la durata e i costi del provvedimento, da un lato, e il risultato economico (nel senso dell'efficacia dell'integrazione), dall'altro. La formazione professionale deve inoltre rispondere alle esigenze del mercato del lavoro ed aver luogo possibilmente nell'economia libera e in centri di formazione per non invalidi (messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente un progetto di legge federale sull'assicurazione invalidità del 24.10.1958, p. 31).

6. Obbligo di ridurre il danno e di collaborare

(art. 21 cpv. 4, art. 28 e art. 43 cpv. 2 LPGGA)

- 1007 La persona assicurata deve provvedere spontaneamente a quanto ragionevolmente esigibile al fine di migliorare la capacità al guadagno o acquisire nuove possibilità di guadagno.

- 1008 La persona assicurata è tenuta a collaborare, ossia deve sottoporsi a tutti i provvedimenti di accertamento e d'integrazione esigibili ordinati (p.es. provvedimenti sanitari come la psicoterapia ecc.) e contribuire attivamente alla riuscita dell'integrazione.
- 1009 Se la persona assicurata non adempie all'obbligo di ridurre il danno o di collaborare, l'ufficio AI può diffidarla e impartirle un adeguato termine di riflessione giusta l'articolo 7b capoverso 2 LAI. La diffida e la concessione di un adeguato termine di riflessione con l'indicazione delle conseguenze (riduzione o rifiuto di prestazioni; decisione sulla base degli atti o decisione di non entrare in materia) vanno notificate in una comunicazione che non indichi i rimedi giuridici. Nei casi disciplinati nell'articolo 7b capoverso 2 LAI, si può derogare, a titolo eccezionale, a questa procedura.

7. Integrazione professionale di invalidi psichici

- 1010 I provvedimenti professionali destinati agli invalidi psichici devono tenere debitamente conto, per quanto concerne la durata e l'organizzazione, dell'instabilità della salute della persona assicurata e non essere dettati esclusivamente da motivi terapeutici. Un provvedimento professionale con effetti secondari positivi sul piano terapeutico può però essere preso in considerazione quando l'obiettivo prioritario è rappresentato dall'immediata integrazione professionale.

8. Integrazione professionale ed esecuzione di misure di diritto penale

- 1011 L'esecuzione di misure di diritto penale non esclude il diritto a provvedimenti professionali durante lo stesso periodo (RCC 1988 p. 191 e 405). L'inizio e la durata della formazione devono essere concordati con gli organi di esecuzione delle misure penali. L'AI è però tenuta ad assumere soltanto i costi dovuti all'invalidità direttamente connessi al provvedimento di integrazione, non quelli che riguardano l'esecuzione della pena.

9. Formazione a più stadi

1012 Le formazioni di lunga durata articolate su più stadi successivi, in particolare quelle universitarie, non possono essere approvate globalmente fin dall'inizio; ogni stadio deve essere separatamente accordato. Prima si decide sulla formazione secondaria fino alla maturità e in seguito sulle prestazioni durante lo studio universitario.

10. Casi da sottoporre obbligatoriamente all'UFAS

10.1 Aiuti in capitale

1013 Gli aiuti in capitale possono essere accordati soltanto con il consenso dell'UFAS, al quale l'ufficio AI deve trasmettere tutti gli atti comprendenti in particolare un rapporto di accertamento approfondito, le offerte per le attrezzature, una domanda debitamente motivata e un progetto di decisione.

1014 Il rapporto di accertamento deve informare almeno su quanto segue:

- la forma giuridica prevista per l'impresa;
- se la persona assicurata è idonea, per conoscenze professionali e carattere, a intraprendere o proseguire un'attività lucrativa indipendente;
- se le condizioni economiche nelle quali sarà condotta l'attività lucrativa indipendente sono atte a garantire un'esistenza durevole alla persona assicurata (allestimento di un preventivo d'esercizio);
- se il finanziamento del progetto, tenuto conto dell'aiuto in capitale, è garantito in maniera sufficiente (allestimento di un preventivo d'investimento).

1015 Se è necessario modificare le modalità di rimborso o di pagamento degli interessi oppure una restituzione dell'aiuto in capitale accordato, gli atti devono essere trasmessi, accompagnati da una domanda e da un progetto di decisione, all'UFAS.

10.2 Provvedimenti professionali all'estero

- 1016 L'esecuzione di provvedimenti professionali all'estero necessita l'autorizzazione dell'UFAS al quale vanno trasmessi tutti gli atti unitamente ad una domanda debitamente motivata. In casi speciali (ad es. provvedimenti in regioni di confine) l'UFAS può concordare con gli uffici AI una deroga a questo principio.

10.3 Rimborso delle spese in singoli casi

- 1017 Se non vi è una convenzione tariffale fra l'UFAS e un'istituzione e se i costi superano i 100 franchi al giorno per la formazione e il vitto fuori di casa o i 180 franchi al giorno per la formazione, il vitto fuori di casa e l'alloggio, gli atti vanno trasmessi all'UFAS affinché stabilisca gli importi da rimborsare.
- 1018 soppresso

11. Collaborazione con altre assicurazioni e uffici dell'amministrazione

- 1019 Se necessario, l'ufficio AI deve garantire, nei singoli casi, la collaborazione e la coordinazione con gli uffici pubblici competenti di assistenza sociale, orientamento professionale, formazione professionale, AINF, AM, AD e con tutti gli uffici di collocamento.

2a Parte: Orientamento professionale (art. 15 LAI)

1. Concetto

2001 L'orientamento professionale, che include la consulenza per la carriera, ha lo scopo di definire la personalità della persona assicurata e di stabilire le sue capacità e attitudini in vista della scelta di un'attività professionale adeguata, di un'altra attività in un nuovo settore o del collocamento.

2. Diritto

2002 Hanno diritto all'orientamento professionale le persone assicurate cui l'invalidità rende difficile la scelta della professione o impedisce l'esercizio dell'attività svolta fino ad allora e che per questa ragione necessitano di una consulenza professionale specializzata.

3. Svolgimento

2003 L'orientamento professionale è di competenza dell'ufficio AI. Quest'ultimo oltre ai metodi e provvedimenti usuali (inclusi i periodi di prova) può ordinare accertamenti più approfonditi in centri di formazione e di integrazione specializzati, nell'economia libera oppure nei CAP. Questi accertamenti vanno effettuati secondo un programma stabilito per il singolo caso o standardizzato, che persegue un chiaro obiettivo.

2004 Di regola, gli accertamenti nei centri di integrazione o in altre istituzioni possono durare al massimo tre mesi. Devono essere conclusi anticipatamente se sono stati raggiunti i risultati sperati o se da una loro continuazione non si possono comunque ottenere ulteriori indicazioni.

2005 I periodi di prova vanno limitati di regola a tre settimane ed effettuati durante le vacanze scolastiche. Devono essere ordinati unicamente per stabilire le attitudini professionali. Gli accertamenti precedenti l'entrata in un'abitazione in comune o simili non sono considerati periodi di prova.

2006 Le proroghe per colmare l'intervallo fra la conclusione dell'accertamento e l'inizio della formazione sono considerate provvedimenti professionali soltanto in casi eccezionali (ad esempio se un'interruzione impedisse o pregiudicasse seriamente l'attuazione di un programma di integrazione).

4. Rimborso delle spese

2007 Sono rimborsate le spese del provvedimento di accertamento, di trasporto, di vitto e alloggio e di un'eventuale assistenza supplementare.

2008 Per quel che concerne gli accertamenti nella libera economia, si parte dal presupposto che questi non comportano spese. Eventuali spese di trasporto, vitto e alloggio vanno rimborsate secondo l'articolo 5 o 6 OAI.

2009 Negli altri casi vanno versati gli importi secondo le tariffe concordate con l'UFAS: se manca una convenzione tariffale e i costi per la formazione e il vitto fuori di casa superano i 100 franchi al giorno, oppure i 180 franchi al giorno per formazione, vitto e alloggio, gli atti vanno trasmessi all'UFAS per stabilire gli importi da rimborsare.

2010 Per quel che concerne gli stage pratici l'AI rimborsa soltanto le spese di trasporto supplementari dovute all'invalidità.

3a Parte: Prima formazione professionale (art. 16 LAI)

1. Concetto

- 3001 E' considerato prima formazione professionale il promuovimento professionale mirato e pianificato, messo in atto dopo la conclusione della formazione scolastica e dopo la scelta della professione e che ha una prospettiva di sufficiente valorizzazione economica (RCC 1982 p. 470). Si ritiene conclusa la formazione scolastica quando sono adempite chiaramente le condizioni di base personali e scolastiche per attuare la prima formazione professionale.
- 3002 L'attività nella propria economia domestica e il compimento di lavori abituali di altro genere sono un obiettivo di formazione professionale come l'esercizio di un'attività lucrativa.

1.1 Delimitazioni

1.1.1 Rispetto alla scuola

- 3003 I provvedimenti scolastici devono essere conclusi. La scelta della professione deve essere stata effettuata e i provvedimenti previsti devono essere formulati come parte integrante dell'obiettivo professionale (RCC 1981 p. 461). I provvedimenti preliminari sono considerati secondo l'articolo 16 LAI se dopo la scelta di una professione diventano necessari come preparazione mirata a una formazione professionale vera e propria. Non rientrano nella prima formazione professionale gli anni intermedi che servono ad acquisire la maturità per scegliere una professione, a trovare una professione, a colmare lacune scolastiche, alla maturazione personale ed al promovimento del comportamento lavorativo (VSI 2002 p. 178).

1.1.2 Rispetto all'orientamento professionale

- 3004 Ai provvedimenti destinati ad accertare le attitudini professionali, come i periodi di prova, si applica l'articolo 15 LAI (v. N. 2003).

1.1.3 Rispetto alla riforma professionale

- 3005 I provvedimenti delle persone assicurate che hanno concluso la formazione professionale ed esercitano già un'attività lucrativa o che esercitano un'attività ausiliaria senza formazione da almeno 6 mesi sono considerati riforma professionale secondo l'articolo 17 LAI (VSI 2000 p. 192).
- 3006 Se una prima formazione professionale ha dovuto essere interrotta a causa di un danno alla salute, una nuova formazione professionale è equiparata alla riforma professionale purché l'ultimo reddito conseguito durante la formazione interrotta sia stato superiore al 30% dell'indennità giornaliera massima (art. 6 cpv. 2 OAI). Determinante per la delimitazione è in questo caso il reddito del lavoro immediatamente precedente l'insorgere dell'evento assicurato anche se la formazione è stata proseguita per un determinato periodo di tempo o addirittura portata a termine malgrado l'invalidità oppure se la persona assicurata a formazione conclusa ha esercitato la professione imparata (VSI 1997 p. 163; VSI 2002 p. 102). Questo vale anche se, dopo l'interruzione della formazione, la persona assicurata riesce ad esercitare per diversi anni un'attività lucrativa inadeguata ed a lungo termine insostenibile, ma deve poi abbandonarla a causa dell'invalidità; la fattispecie non rappresenta un secondo – nuovo – caso assicurativo (VSI 2002 p. 98).
- 3007 Le persone assicurate che a causa dell'invalidità non hanno potuto concludere nessuna formazione e hanno esercitato diverse attività di breve durata (ad esempio lavori saltuari) rientrano nella prima formazione professionale giusta l'articolo 16 LAI.

1.1.4 Rispetto ai periodi di ambientamento e di introduzione in centri occupazionali

3008 I periodi di ambientamento e di introduzione in centri occupazionali da cui presumibilmente la persona assicurata non ricaverà una prestazione lavorativa sufficientemente valorizzabile sul piano economico (salario minimo di fr. 2.55 all'ora) non sono oggetto dell'articolo 16 LAI (VSI 2002 p. 182).
1/11

1.1.5 Rispetto a provvedimenti di riabilitazione socio-professionale

3009 I provvedimenti di riabilitazione socioprofessionale come l'adattamento al processo di lavoro, l'incoraggiamento della motivazione al lavoro, la stabilizzazione della personalità e l'esercitazione degli elementi sociali di base allo scopo primario di assicurare l'idoneità all'integrazione della persona assicurata (RCC 1992 p. 386) non sono considerati secondo l'articolo 16 LAI. Analogamente ai provvedimenti di occupazione, possono invece essere parte integrante dei provvedimenti di reinserimento giusta l'articolo 14a LAI.

2. Condizioni

3010 Le seguenti condizioni devono essere adempiute cumulativamente:
1/11

- la persona assicurata è colpita da un'invalidità che la limita considerevolmente nella formazione professionale e le causa notevoli spese;
- la persona assicurata deve essere idonea all'integrazione, ossia essere oggettivamente e soggettivamente in grado di assolvere con successo i provvedimenti di formazione professionale;
- la formazione deve essere adeguata all'invalidità e alle capacità della persona assicurata e perseguire in maniera semplice e mirata l'integrazione nel mondo del lavoro o in altre attività. Non sono assunte le spese per una formazione dalla quale presumibilmente non deriverà una prestazione lavorativa sufficientemente valorizzabile sul piano

economico. È considerata tale una prestazione lavorativa retribuita con almeno 2.55 franchi all'ora (VSI 2000 p. 190).

3. Diritto e generi di formazione

3.1 Prima formazione professionale

(art. 16 cpv. 1 LAI)

3.1.1 Diritto

- 3011 Hanno diritto alla prima formazione professionale le persone assicurate che
- non avevano ancora concluso una formazione professionale prima dell'insorgere del danno alla salute;
 - a causa di un danno alla salute hanno dovuto interrompere una prima formazione professionale durante la quale non avevano ancora conseguito un reddito superiore al 30% dell'indennità giornaliera massima (art. 6 cpv. 2 OAI e contrario);
 - a causa dell'invalidità non hanno potuto concludere nessuna formazione professionale e hanno esercitato diverse attività di breve durata.

3.1.2 Generi di formazione

- 3012 La prima formazione professionale comprende:
- 1/10
- lo svolgimento di una formazione professionale di base giusta l'articolo 17 LFPr (formazione professionale con AFC, certificato federale di formazione pratica, avviamento professionale secondo il diritto cantonale);
 - la frequenza di una scuola di maturità, di una scuola tecnica o di un'università;
 - le misure preparatorie al programma ordinario di formazione (RCC 1981 p. 460).

3.2 Formazioni equiparate alla prima formazione professionale

(art 16 cpv. 2 LAI)

3.2.1 Preparazione a un lavoro ausiliario o a un'attività in un laboratorio protetto

(art. 16 cpv. 2 lett. a LAI)

- 3013 Le persone assicurate che adempiono le condizioni per la prima formazione professionale possono essere preparate a un lavoro ausiliario nell'economia libera o a un'attività in un laboratorio protetto se ci sono probabilità di valorizzare sufficientemente la formazione sul piano economico (v. N. 3010) e se senza questo provvedimento non è possibile il collocamento nell'economia libera o l'assunzione di un'attività in un laboratorio protetto.
- 3014 Le persone assicurate che hanno già ottenuto una sufficiente istruzione in una determinata direzione non possono ripetere la formazione in caso di cambiamento del laboratorio protetto se l'indirizzo professionale è simile o identico. La formazione in una nuova direzione è possibile soltanto se è resa necessaria dall'invalidità.

3.2.2 Formazione in una nuova professione

(art. 16 cpv. 2 lett. b LAI)

- 3015 Hanno diritto alla formazione in una nuova professione le persone assicurate che dopo l'insorgere dell'invalidità hanno concluso una formazione inadeguata o assunto un'attività lucrativa insostenibile a lungo termine.
Per valutare se il proseguimento di un'attività lucrativa sia esigibile occorre considerare le attitudini professionali della persona assicurata e le prospettive di guadagno.
- 3016 Può essere approvata, a condizione che vi siano prospettive reali per un posto di lavoro, una formazione in una nuova professione anche per le persone assicurate che hanno ottenuto dall'AI una prima formazione professionale che a causa

dell'invalidità e della situazione economica non li rende idonei al collocamento (RCC 1969 p. 639).

3.2.3 Perfezionamento

(art. 16 cpv. 2 lett. c LAI)

- 3017 1/10 Per perfezionamento s'intende l'evoluzione professionale sia nel proprio campo sia in uno nuovo. Sono dunque da ritenersi provvedimenti di perfezionamento i provvedimenti che permettono di conservare o ampliare le conoscenze tecniche già acquisite o di acquisirne delle nuove nel proprio o in un altro settore professionale. Sono considerati perfezionamento professionale ad es.:
- il perfezionamento seguito da un meccatronico d'automobili AFC per diventare meccanico diagnostico d'automobile diplomato;
 - la formazione seguita da un'impiegata di commercio per diventare assistente sociale.
- 3018 Un diritto è dato quando è *presumibile che* grazie al perfezionamento professionale la capacità al guadagno potrà essere *mantenuta o migliorata*. Il perfezionamento professionale deve contribuire a mantenere o a migliorare la capacità al guadagno, ma non deve essere necessariamente dovuto all'invalidità (vedi anche il N. 3019).

Esempio:

Un artigiano sordo intende riorientarsi professionalmente ed essere maggiormente attivo nell'amministrazione, nella pianificazione e nella preparazione del lavoro. Per questo motivo vorrebbe conseguire una formazione di organizzatore del lavoro. A causa della sua invalidità necessita dell'aiuto di un interprete della lingua dei segni. Visto che il perfezionamento porta a un miglioramento della capacità al guadagno (salario più elevato, maggiori opportunità di lavoro), può essere considerato come perfezionamento professionale giusta l'articolo 16 capoverso 2 lettera c LAI.

- 3019 Contrariamente a quanto avviene per gli altri provvedimenti d'ordine professionale dell'AI, si ha un diritto al perfeziona-

mento professionale anche se non vi è nessuna *necessità dovuta all'invalidità* di eseguire il provvedimento. Possono far valere questo diritto anche persone assicurate che dispongono già di buone conoscenze tecniche nella vita lavorativa anche senza il perfezionamento (lavoratori qualificati/non qualificati) o hanno ultimato la loro formazione e sono integrate nel mondo del lavoro, ma vogliono perfezionarsi a livello professionale. I motivi possono essere diversi, ad esempio rinfrescare le proprie conoscenze tecniche, imparare nuove tecnologie, avere maggiori opportunità sul mercato del lavoro, un'attività più interessante o maggiori possibilità di guadagno.

Se, invece, un perfezionamento è necessario al fine di mantenere o migliorare la capacità al guadagno a causa dell'invalidità, si tratta di una riforma professionale ai sensi dell'articolo 17 LAI.

Esempio:

Per tenersi aggiornata sulle nuove tecnologie una disegnatrice edile sorda desidera perfezionarsi nell'ambito dei disegni CAD e seguire corsi in materia. A causa della sua invalidità deve ricorrere ai servizi di un interprete della lingua dei segni. L'assicurata non deve seguire questo perfezionamento a causa della sua invalidità, ma per perfezionarsi in modo da rimanere idonea al collocamento sul mercato del lavoro.

4. Durata della formazione

4.1 In generale

3020 In linea di principio vi deve essere un rapporto ragionevole fra
1/11 la durata della formazione e il risultato economico del provvedimento (RCC 1972 p. 64).

Le formazioni che comportano la frequenza a tempo pieno della scuola non devono superare in generale la durata ordinaria della formazione.

La durata di una formazione ai sensi della legge sulla formazione professionale deve essere conforme al contratto di tirocinio o ad una formazione empirica da sottoporre all'approvazione delle autorità cantonali competenti.

La durata di una formazione non soggetta alla legge sulla formazione professionale deve essere in generale equivalente a quella solitamente prevista per le persone non invalide.

Per le formazioni secondo il N. 3013, effettuate in gruppi di formazione speciali, centri di integrazione o in laboratori protetti, la durata è stabilita dai programmi di formazione approvati dall'UFAS, ma non potrà superare la durata di due anni. Gli avviamenti professionali AI e le formazioni pratiche INSOS saranno concessi per un anno e potranno essere prolungati di un altro anno se dalla valutazione risulterà che l'assicurato ha buone prospettive di svolgere un'attività lucrativa sul mercato del lavoro primario, anche se quest'ultima non si rifletterà subito sulla rendita.

La preparazione a un lavoro ausiliario nell'economia libera o a un'attività in un laboratorio protetto dura fino a sei mesi.

4.2 Casi speciali

- 3021
1/10 In casi eccezionali può essere accordata, su domanda debitamente motivata, una durata della formazione più lunga. Ad esempio quando:
- a causa dell'invalidità una persona assicurata necessita di più tempo di una persona non invalida per capire e assimilare la materia di studio;
 - grazie all'evoluzione positiva della persona assicurata è possibile un cambiamento del livello di formazione (ad es. passaggio da una formazione biennale con certificato federale di formazione pratica a una formazione professionale con AFC).

5. Portata delle prestazioni

5.1 In generale

- 3022
1/10 Per determinare le spese suppletive dovute all'invalidità occorre confrontare le spese computabili per la formazione della persona invalida volta ad un determinato obiettivo professionale con le spese computabili presumibili che una per-

sona non invalida dovrebbe necessariamente sostenere per la stessa formazione (spese di formazione, trasporto, attrezzi di lavoro, abiti da lavoro).

Se per raggiungere l'obiettivo della formazione nell'economia libera è necessario l'intervento di un coach, l'AI prende a carico le relative spese conformemente al N. 1017.

- 3023 Per il diritto alle prestazioni dell'AI, le spese suppletive che la persona assicurata deve sostenere a causa del danno alla salute devono essere rilevanti, pari almeno a 400 franchi all'anno (art. 5 cpv. 2 OAI). Se la formazione dura diversi anni il totale delle spese suppletive rilevate deve essere convertito in una media annua.
- 3024 Le spese di vitto a alloggio fuori domicilio, che non devono essere incluse nel calcolo comparativo, sono rimborsate se sono determinate dall'invalidità. Questa condizione non è adempiuta se per la stessa formazione le stesse spese devono essere sostenute anche da una persona sana (ad es. per lo studio universitario) o se è possibile o esigibile scegliere un luogo di formazione che non comporti alloggio e vitto fuori domicilio.
- 3025 Nella prima formazione professionale il principio secondo il quale il provvedimento di integrazione deve essere semplice e adeguato allo scopo vale per il genere di formazione, ma non per l'obiettivo della formazione (RCC 1981 p. 456).

5.2 Casi speciali

5.2.1 Interruzione della formazione a causa dell'invalidità (art. 5 cpv. 3 OAI)

- 3026 Il calcolo comparativo delle spese conformemente al N. 3022 non si applica quando una formazione già iniziata deve essere interrotta a causa dell'invalidità. In questi casi si paragonano le spese fra la nuova formazione e la precedente. La nuova formazione deve essere semplice, adeguata allo scopo ed equivalente a quella interrotta.

5.2.2 Perfezionamento professionale

(art. 5^{bis} cpv. 1, 2 e 4 OAI)

- 3027 In caso di perfezionamento professionale, per determinare le spese suppletive occorre confrontare le spese della persona assicurata con le spese che presumibilmente una persona non invalida dovrebbe necessariamente sostenere per la stessa formazione. Contrariamente a quanto avviene per la prima formazione professionale, il perfezionamento non costituisce un provvedimento d'integrazione vero e proprio: relativamente ad esso persone invalide già formate e integrate sono equiparate a quelle non invalide. Per questo motivo non può essere disciplinato da norme identiche a quelle valide in caso di prima formazione professionale.
- 3028 Come per la prima formazione professionale, le spese suppletive dovute all'invalidità devono essere pari almeno a 400 franchi l'anno.
- 3029 Se, a causa dell'invalidità, il perfezionamento si svolge al di fuori della regione di residenza, per calcolare le ulteriori spese suppletive occorre confrontare le spese della persona invalida con quelle che presumibilmente una persona non invalida con lo stesso luogo di residenza dovrebbe necessariamente sostenere per la stessa formazione.

Esempio:

Per tenersi aggiornata sulle nuove tecnologie una disegnatrice edile sorda desidera perfezionarsi nell'ambito dei disegni CAD e seguire corsi in materia. Visto che la scuola della sua regione di residenza (Berna) non è accessibile agli invalidi in carrozzella, deve frequentare una scuola situata al di fuori della sua regione di residenza, ossia a Friburgo. In questo caso bisogna confrontare le spese della persona invalida con quelle che una persona non invalida residente a Berna dovrebbe sostenere frequentando la scuola di Berna.

- 3030 Se, a causa dell'invalidità, la persona assicurata può seguire un corso di perfezionamento soltanto al di fuori della sua regione di residenza, vengono rimborsate le spese suppletive

per il vitto e l'alloggio fuori di casa conformemente al N. 3047segg.

3031 soppresso

5.3 Base di calcolo per determinare le spese suppletive dovute all'invalidità (art. 5 cpv. 3 OAI)

5.3.1 In generale

- 3032 Per determinare le spese suppletive dovute all'invalidità
1/10 occorre considerare per entrambi gli elementi del calcolo comparativo le spese computabili per l'intera durata della formazione. Non si possono paragonare soltanto singoli periodi. Se ad esempio una formazione professionale di base con AFC della durata normale di tre anni deve essere prolungata di un anno a causa dell'invalidità, nel calcolo comparativo devono essere raffrontate, da un lato, le spese per la formazione di tre anni e, dall'altro, quelle per quattro anni.
- 3033 La persona assicurata che sceglie una formazione adeguata
1/10 ma più costosa del necessario per conseguire un determinato obiettivo professionale deve assumere le spese suppletive (ad esempio, in caso di formazione nel settore commerciale, se sceglie una scuola di commercio anziché una formazione professionale di base con AFC nell'economia libera o, in caso di formazione quale creatrice d'abbigliamento, se sceglie una scuola tessile privata anziché una formazione professionale di base con AFC nell'economia libera).
- 3034 Se inizialmente non è ancora possibile una valutazione affidabile delle spese di formazione perché la portata dei provvedimenti non è ancora stata stabilita, le spese devono essere calcolate per singoli periodi includendo nel calcolo comparativo anche i precedenti periodi di formazione.
- 3035 In linea di principio bisogna ritenere che le formazioni
1/10 nell'economia libera non comportano spese suppletive dovute all'invalidità. Un'azienda che possa dimostrare eventuali

spese suppletive dovute all'invalidità deve tenerne conto nella fissazione del salario, il che inciderà poi sull'ammontare delle indennità giornaliere spettanti alla persona assicurata. Se l'azienda può dimostrare che restano ancora spese suppletive non coperte dall'indennità o se non sussiste ancora il diritto a una piccola indennità giornaliera, occorre valutare la possibilità di un indennizzo da parte dell'AI.

5.3.2 Casi speciali

- 3036 Se a causa dell'invalidità una persona assicurata ha dovuto interrompere una formazione iniziata prima di diventare invalida e se la nuova formazione è conforme all'articolo 16 LAI, le spese computabili che avrebbe dovuto sostenere fino alla conclusione della formazione interrotta devono essere confrontate con le spese necessariamente determinate dalla nuova formazione ritenuta indicata dall'AI.
- 3037 Se la persona assicurata sceglie un obiettivo professionale superiore alla formazione iniziata, per il calcolo comparativo si devono considerare soltanto le spese per una formazione equivalente.
- 3038 Se per il genere e la gravità dell'invalidità un'adeguata capacità al guadagno può essere raggiunta soltanto con una formazione più impegnativa di quella interrotta, le spese vanno incluse nel calcolo comparativo.
- 3039 In caso di perfezionamento professionale le spese vanno determinate secondo il N. 3027segg.

6. Spese computabili

(art. 5 cpv. 4 e 5 e art. 5^{bis} cpv. 3 OAI)

6.1 In generale

- 3040 Sono ritenute computabili le spese direttamente connesse al proseguimento dell'obiettivo professionale adeguato e necessariamente determinate dall'attuazione semplice e adeguata della formazione.

6.2 Spese di formazione

- 3041 Sono considerate spese di formazione:
- 1/10
- le spese per acquisire le necessarie conoscenze e capacità quali le tasse d'iscrizione a scuole, le spese di tirocinio e altre spese legate alla formazione, le tasse d'iscrizione a seminari o stage ed altre tasse indispensabili per formazioni ed esami nonché le spese per le escursioni obbligatorie e per i corsi interaziendali non coperti in altro modo
 - I corsi di lingua sono computati soltanto se sono parte integrante della formazione. Quelli facoltativi possono essere presi in considerazione soltanto in
 - presenza di una motivazione convincente.
 - L'apprendimento delle lingue è parte integrante della formazione di una persona assicurata di lingua straniera soltanto se essa ha dovuto interrompere una formazione a causa dell'invalidità e se non è possibile nessun altro provvedimento equivalente, semplice ed adeguato salvo la formazione in una professione per il cui esercizio è appropriata la conoscenza di una lingua nazionale (VSI 1997 p. 79);
 - le spese per gli strumenti didattici.
 - le spese per altri provvedimenti necessari, in seguito all'invalidità, per raggiungere l'obiettivo di formazione (v. DTF 9C_252/2007 del 8 ottobre 2008, consid. 5.2segg.)

6.3 Spese di trasporto

- 3042 Nella prima formazione professionale le spese di trasporto sono considerate parte integrante della formazione e devono essere incluse nel calcolo comparativo. Per i mezzi di trasporto si applicano per analogia le direttive della CRSV. Di principio si prendono in considerazione soltanto i mezzi pubblici. Se per il tragitto fra l'abitazione e la sede della formazione il loro utilizzo è impossibile, inesigibile o non economico, possono essere assunte anche le spese per l'impiego della vettura privata o del taxi.
- 3043 La motorizzazione a carico dell'AI è indicata se sono adempite le condizioni previste dalla CMAI. Se la persona assicu-

rata percepisce un salario di formazione di cui può vivere, le prestazioni previste dalla CMAI sono assunte come mezzi ausiliari conformemente all'articolo 21 LAI. Se non è versato un salario di formazione sufficiente all'esistenza, le prestazioni devono esse incluse, nella misura prevista dalla CMAI, nel calcolo comparativo per determinare le spese suppletive dovute all'invalidità conformemente all'articolo 16 LAI. L'indennità per chilometro va comunque inclusa nel calcolo comparativo secondo l'allegato alla CRSV.

7. Spese non computabili

7.1 Protezione assicurativa

3044 I contributi e i premi per la copertura assicurativa in casi di malattia, infortunio e perdita di guadagno, i contributi per l'AVS/AI/IPG, per le casse pensioni (secondo pilastro) e simili non sono considerati spese di formazioni computabili nel quadro dei provvedimenti professionali e non possono essere quindi assunti dall'AI neppure parzialmente.

7.2 Cura della salute e igiene personale

3045 Le spese di cura della salute (trattamenti medici e medicinali) e per l'igiene personale non sono spese computabili.

7.3 Salario di tirocinio, mance ecc.

3046 Le entrate effettive o non percepite quali il salario di tirocinio, le mance e simili non sono spese computabili.

8. Rimborso supplementare delle spese per alloggio e vitto fuori di casa

(art. 5 cpv. 5 e 6 OAI)

8.1 Formazione con vitto fuori di casa

8.1.1 In un'istituzione con una convenzione tariffale o una tariffa stabilita nei singoli casi

3047 Le spese sono rimborsate secondo l'importo stabilito dall'UFAS o dall'ufficio AI (N. 1017).

8.1.2 Negli altri casi

3048 Le spese di vitto sono rimborsate soltanto quando la persona assicurata segue la formazione fuori dal suo luogo di dimora e per ragioni di tempo non è quindi possibile né esigibile che essa consumi i pasti a casa.

Importi da rimborsare:

- fr. 11.50 al giorno se l'assenza dal luogo di dimora è di 5–8 ore;
- fr. 19.– al giorno se l'assenza dal luogo di dimora è superiore alle 8 ore.

8.2 Formazione con alloggio e vitto fuori di casa

3049 Per principio le spese per l'alloggio fuori domicilio possono essere assunte soltanto se:

- l'alloggio fuori di casa è determinato dall'invalidità o costituisce una condizione imprescindibile per la buona riuscita della formazione. Le spese non sono invece assunte se la persona assicurata pernotta fuori di casa unicamente per ragioni estranee all'invalidità (legate ad esempio all'ambiente sociale);
- il rientro al luogo di dimora non è possibile o esigibile.

8.2.1 In un'istituzione con una convenzione tariffale o una tariffa stabilita nei singoli casi

3050 Le spese sono rimborsate secondo l'importo stabilito dall'UFAS o dall'ufficio AI (v. N. 1017).

8.2.2 Negli altri casi

3051 Per i pasti si rimborsano al massimo fr. 19.– al giorno, per le spese comprovate di alloggio al massimo fr. 37.50 a notte.

4a Parte: Riformazione professionale (art. 17 LAI)

1. Concetto

- 4001 Per riformazione professionale s'intende il complesso dei provvedimenti di integrazione d'ordine professionale necessari e adeguati a procurare in maniera mirata una nuova possibilità di guadagno alle persone assicurate che a causa di un'invalidità imminente o esistente non esercitano più la professione imparata o la precedente attività lucrativa o non possono più svolgere le mansioni consuete (RCC 1992 p. 386). Sono equiparati alla riformazione professionale i provvedimenti che servono al reinserimento nella precedente attività lucrativa o all'integrazione in un altro ambito di compiti abituali.
- 4002 L'esigenza dell'equivalenza approssimativa tra l'attività esercitata prima dell'insorgere dell'invalidità e quella esercitata dopo la riformazione professionale riguarda in primo luogo le possibilità di guadagno. Per garantire sufficientemente che il reddito della nuova professione a lungo termine (carriera) sia pressappoco allo stesso livello di quello della precedente, deve esserci una certa equivalenza fra le due professioni (RCC 1988 p. 494 e VSI 1997 p. 84).
L'esigenza dell'equivalenza limita "verso l'alto" il diritto alla riformazione professionale. Non è compito dell'AI procurare alla persona assicurata una professione migliore e meglio retribuita di quella precedente.

1.1 Delimitazioni

1.1.1 Rispetto all'orientamento professionale

- 4003 I provvedimenti destinati ad accertare le attitudini professionali della persona assicurata come i periodi di prova sono considerati secondo l'articolo 15 LAI (v. N. 2003segg.).

1.1.2 Rispetto alla prima formazione professionale

- 4004 Sono considerati secondo l'articolo 16 LAI (v. N. 3011) i provvedimenti delle persone assicurate che non hanno ancora concluso la formazione professionale e non hanno ancora conseguito un reddito determinante ai sensi dell'articolo 24 capoverso 3 LAI o che hanno esercitato un lavoro ausiliario senza formazione per meno di 6 mesi.
- 4005 Il criterio della formazione conclusa non è una condizione per il diritto alla riforma professionale, quando a causa di un danno alla salute la persona assicurata ha dovuto interrompere la prima formazione professionale e durante la medesima ha conseguito un reddito superiore all'importo massimo dell'indennità giornaliera ai sensi dell'articolo 23 capoverso 2 LAI ammesso giusta l'articolo 24 capoverso 3 LAI (art. 6 cpv. 2 OAI). Determinante per delimitare la prima formazione professionale rispetto alla riforma è il reddito del lavoro subito prima dell'insorgere dell'evento assicurato, anche se la formazione è stata proseguita per un determinato periodo di tempo o addirittura portata a termine malgrado l'invalidità oppure se la persona assicurata a formazione conclusa ha esercitato la professione imparata (cfr. N. 3006, VSI 1997 p. 163 e VSI 2002 p. 102). Questo vale anche se, dopo l'interruzione della formazione, la persona assicurata riesce ad esercitare per diversi anni un'attività lucrativa inadeguata ed a lungo termine insostenibile, ma deve poi abbandonarla a causa dell'invalidità; la fattispecie non rappresenta un secondo – nuovo – caso assicurativo (VSI 2002 p. 98).
- 4006 Per le persone assicurate che hanno esercitato un'attività lucrativa di breve durata (ad esempio lavori saltuari), i provvedimenti professionali da adottare sono considerati come prima formazione professionale.
- 4007 soppresso

1.1.3 Rispetto ai periodi di ambientamento e di introduzione in centri occupazionali

- 4008 1/11 I periodi di ambientamento e di introduzione in centri occupazionali da cui presumibilmente la persona assicurata non ricaverà una prestazione lavorativa sufficientemente valorizzabile sul piano economico (salario minimo di fr. 2.55 all'ora) non sono oggetto dell'articolo 17 LAI (VSI 2002 p. 182).

1.1.4 Rispetto a provvedimenti di riabilitazione socio-professionale

- 4009 I provvedimenti di riabilitazione socioprofessionale come l'adattamento al processo di lavoro, l'incoraggiamento della motivazione al lavoro, la stabilizzazione della personalità, l'esercitazione degli elementi sociali di base allo scopo primario di rendere idonea all'integrazione la persona assicurata (RCC 1992 p. 386) non sono oggetto dell'articolo 17 LAI. Analogamente ai provvedimenti di occupazione, possono invece essere parte integrante dei provvedimenti di reinserimento giusta l'articolo 14a LAI.

2. Condizioni

- 4010 Le seguenti condizioni devono essere adempiute cumulativamente:
- a causa di un'invalidità imminente o esistente la persona assicurata non è più in grado di esercitare la precedente professione o di compiere le mansioni consuete, lucrative o no;
 - la persona assicurata deve essere idonea all'integrazione, ossia essere oggettivamente e soggettivamente in grado di sottoporsi con successo ai provvedimenti di formazione professionale;
 - la formazione deve essere compatibile con l'invalidità e corrispondere alle capacità della persona assicurata. Deve essere inoltre semplice ed adeguata e offrire possibilità di guadagno pressappoco equivalenti a quelle della precedente attività. Non sono rimborsate le spese di una forma-

zione che non prospetta una prestazione lavorativa economicamente valorizzabile.

3. Diritto

3.1 In generale

- 4011 Il diritto nasce quando il genere e la gravità del danno alla salute determinante rendono inesigibile la precedente attività lucrativa o riducono a lungo termine il guadagno di circa il 20 per cento oppure quando tale evento è imminente. La percentuale è calcolata secondo gli stessi principi del grado di invalidità in caso di diritto alla rendita (RCC 1984 p. 95; VSI 2000 p. 63).
- 4012 Per il confronto dei redditi occorre considerare il livello qualitativo della formazione e la conseguente evoluzione futura delle possibilità di guadagno. L'esperienza insegna ad esempio che in numerose categorie professionali il salario iniziale dopo il tirocinio non supera, o non supera di molto, la retribuzione di determinate attività ausiliarie, ma aumenta in misura assai maggiore in seguito. Un'attività ausiliaria non garantisce a medio e lungo termine le stesse possibilità di avanzamento professionale e di guadagno di una professione imparata. Un giovane di professione panettiere o pasticciere ha quindi diritto alla riforma professionale anche se svolgendo un lavoro ausiliario ha subito, a breve termine, una riduzione del guadagno inferiore al 20% (VSI 2000 p. 25).
- 4013 Se una persona assicurata è sufficientemente integrata o se può esserle procurato un posto di lavoro adeguato ed esigibile senza una formazione supplementare, una riforma professionale non è necessaria.
- 4014 La persona assicurata ha diritto alla riforma professionale se deve ancora compiere un periodo di lavoro di durata rilevante, se non ha ancora percepito la rendita anticipata o raggiunto l'età di pensionamento. Se la domanda di riforma è inoltrata poco prima dell'età di pensionamento bisogna valutare oggettivamente, ossia senza considerare fattori

esterni (ad es. accertamenti) che potrebbero comportare una dilazione, se fra la data della domanda e l'ultimo giorno del mese in cui la persona assicurata raggiunge l'età di pensionamento vi è tempo sufficiente per l'accertamento, la decisione e l'esecuzione del provvedimento. La domanda di prestazione va respinta soltanto se questa condizione non è adempiuta.

- 4015 Il diritto alla riforma professionale si basa soltanto sui provvedimenti direttamente necessari all'integrazione nel mondo del lavoro e non su misure che possono apparire ottimali alla luce delle circostanze (RCC 1988 p. 494). Se la persona assicurata sceglie un provvedimento più ampio del necessario, occorre procedere secondo il N. 4025 o 4026.
- 4016 1/11 La riforma professionale deve incidere sulla capacità al guadagno della persona assicurata o sulla sua capacità di svolgere le mansioni consuete, vale a dire che la capacità deve poter essere conservata in caso di invalidità imminente o migliorata se la persona assicurata è già invalida (RCC 1992 p. 389 consid. 2 b).
Il versamento della rendita non esclude automaticamente la riforma professionale se questa è contraddistinta da un rapporto ragionevole fra costi e utilità e se permette di conseguire un reddito che copra almeno una parte delle spese di sostentamento.
Quest'ultima condizione è adempiuta se dopo il provvedimento la persona assicurata può percepire un salario minimo di 2.55 franchi all'ora (VSI 2000 p. 190).
- 4017 Se il danno alla salute costringe la persona assicurata a interrompere solo temporaneamente l'esercizio della sua professione, un eventuale cambiamento transitorio dell'attività non è considerato come una riforma professionale necessaria dovuta all'invalidità.

3.2 Casi speciali

- 4018 Se una persona assicurata ha seguito una riforma professionale che a lungo termine non può garantirle un reddito

adeguato cosicché soltanto provvedimenti supplementari consentirebbero un guadagno paragonabile a quello conseguito prima dell'insorgenza dell'invalidità, la persona assicurata ha diritto a questi ulteriori provvedimenti di riforma (RCC 1978 p. 527). Per questa prestazione occorre tenere debitamente conto della notevole progressione del salario, statisticamente dimostrata, nei primi anni d'impiego (VSI 2000 p. 29).

- 4019 Se la persona assicurata ha perso un posto di lavoro perché ha ricevuto una formazione troppo specifica che ne ha limitato le possibilità di collocamento in considerazione dell'evoluzione a lungo termine del mercato del lavoro, ha diritto a una nuova riforma.
- 4020 Se la persona assicurata sceglie una formazione professionale atipica a cui difficilmente seguirebbe un'integrazione nel mercato del lavoro, deve assumerne personalmente il rischio. Essa deve essere informata in questo senso nella decisione.

4. Generi di riforma professionale

- 4021 La riforma professionale comprende:
- 1/10 – lo svolgimento di una formazione professionale di base giusta l'articolo 17 LFP (formazione professionale di base con AFC, certificato federale di formazione pratica, avviamento professionale secondo il diritto cantonale);
- la frequenza di una scuola di maturità, di una scuola tecnica o di un'università;
 - la frequenza di corsi professionali o di specializzazione;
 - la preparazione ai provvedimenti professionali veri e propri se è parte integrante di un concreto programma di integrazione;
 - la nuova formazione nella professione esercitata prima dell'invalidità (art. 17 cpv. 2 LAI);
 - l'integrazione in un ambito di compiti abituali;
 - il reinserimento nelle mansioni consuete svolte prima dell'invalidità (ad es. casalingo/a);
 - la preparazione a un lavoro ausiliario nell'economia libera o a un'attività in un laboratorio protetto.

5. Durata della formazione

5.1 In generale

4022 In linea di principio vi deve essere un rapporto ragionevole fra la durata della formazione e il risultato economico del provvedimento (RCC 1972 p. 64).

Le formazioni che comportano una frequenza della scuola a tempo pieno non devono superare la durata ordinaria di formazione.

La durata di una formazione soggetta alla legge sulla formazione professionale deve essere conforme al contratto di tirocinio o di formazione empirica da sottoporre all'approvazione dell'autorità cantonale competente.

La durata di una formazione non soggetta alla legge deve essere uguale a quella solitamente valida per le persone non invalide.

Per le formazioni secondo il N. 3013, effettuate in gruppi speciali di formazione in centri di integrazione o in laboratori protetti, la durata è quella prevista dal programma di formazione approvato dall'UFAS ed è comunque di al massimo due anni. Negli altri casi la formazione dura:

- al massimo 6 mesi per una preparazione a un lavoro ausiliario nell'economia libera;
- al massimo 3 mesi per una preparazione a un'attività in un laboratorio protetto.

5.2 Casi speciali

4023 In casi eccezionali può essere accordata, su domanda debitamente motivata, una durata della formazione più lunga. Ad esempio quando:

- a causa dell'invalidità la persona assicurata necessita di più tempo di una persona non invalida per capire e assimilare la materia di studio;
- grazie all'evoluzione positiva della persona assicurata è possibile cambiare il livello della formazione (ad esempio da una formazione biennale con certificato di formazione pratica a una formazione professionale di base con AFC). Va rispettato il principio dell'equivalenza.

6. Portata delle prestazioni

6.1 In generale

- 4024 In linea di principio si assumono tutte le spese che sono direttamente connesse al provvedimento di riforma professionale e che soddisfano i criteri della semplicità, dell'adeguatezza e dell'equivalenza.
- 4025 Se per l'obiettivo professionale perseguito con la riforma professionale la persona assicurata sceglie una formazione adeguata ma più costosa di quella ritenuta esigibile dall'AI, deve assumersi le relative spese suppletive (ad esempio in caso di formazione nel settore commerciale, se sceglie una scuola di commercio anziché un tirocinio nell'economia libera o, in caso di formazione quale creatrice d'abbigliamento, se sceglie una scuola tessile privata anziché una formazione professionale di base con AFC nell'economia libera).
- 4026 Se la professione scelta dalla persona assicurata non è dovuta all'invalidità (cfr. N. 4027) né conforme al principio dell'equivalenza, l'AI può accordare contributi in misura pari ad un provvedimento di riforma equivalente (VSI 2002 p. 108). In tal caso la persona assicurata deve dimostrare di garantire il finanziamento rimanente della formazione. Se la formazione non corrisponde alle capacità della persona assicurata, l'AI non accorda contributi. La decisione deve precisare che la persona assicurata deve assumersi il rischio di un eventuale insuccesso della formazione e che in tal caso l'AI potrebbe accordare per una nuova formazione soltanto l'eventuale differenza tra le prestazioni già versate e quelle previste per legge.

6.2 Casi speciali

- 4027 Se per la natura e la gravità dell'invalidità la capacità lavorativa residua può essere avvalorata in modo ottimale soltanto con una formazione di livello superiore della professione esercitata prima dell'invalidità, si può derogare al principio previsto dal N. 4026 a condizione che la persona assicurata

abbia le corrispondenti capacità e attitudini (RCC 1988 p. 494).

7. Spese computabili (art. 6 cpv. 3 OAI)

7.1 Principio

- 4028 Sono computabili le spese direttamente connesse al perseguimento dell'obiettivo professionale adeguato e necessariamente determinate dall'esecuzione semplice e adeguata della formazione.
- 4029
1/10 In linea di principio bisogna ritenere che le riformazioni professionali nell'economia libera non comportano spese suppletive dovute all'invalidità. Un'azienda che possa dimostrare eventuali spese suppletive dovute all'invalidità deve in primo luogo tenerne conto nella fissazione del salario, cosa che inciderà sul diritto alle indennità giornaliere della persona assicurata. Se l'azienda può dimostrare che restano ancora spese suppletive non coperte dall'indennità, occorre valutare la possibilità di un indennizzo da parte dell'AI (RCC 1966 p. 409). Se per raggiungere l'obiettivo della formazione nell'economia libera è necessario l'intervento di un coach, l'AI prende a carico le relative spese conformemente al N. 1017.

7.2 Spese di formazione

- 4030 Sono considerate spese di formazione:
- 1/10 – le spese per acquistare le necessarie conoscenze e capacità quali le iscrizioni a scuole, le spese di tirocinio e altre spese legate alla formazione, le tasse d'iscrizione a seminari o stage ed altre tasse indispensabili per formazioni ed esami nonché le spese per le escursioni obbligatorie e per i corsi interaziendali non coperti in altro modo.
- I corsi di lingua sono computati soltanto se sono parte integrante della formazione. Quelli facoltativi possono essere presi in considerazione soltanto in presenza di una motivazione convincente.

- L'apprendimento delle lingue è parte integrante della formazione di una persona assicurata di lingua straniera soltanto se essa ha dovuto interrompere una formazione a causa dell'invalidità e se non è possibile nessun altro provvedimento equivalente, semplice ed adeguato salvo la formazione in una professione per il cui esercizio è appropriata la conoscenza di una lingua nazionale (VSI 1997 p. 79);
- le spese per gli strumenti didattici.

7.3 Spese di trasporto

- 4031 Sono determinanti le disposizioni dell'articolo 90 OAI in relazione all'articolo 51 LAI e le direttive della Circolare sul rimborso delle spese di viaggio.
Per i mezzi di trasporto si applicano per analogia le direttive della CRSV. Di principio si prendono in considerazione soltanto i mezzi pubblici. Se per il tragitto fra l'abitazione e la sede della formazione il loro utilizzo è impossibile, inesigibile o non economico, possono essere assunte anche le spese per l'impiego della vettura privata o del taxi.
- 4032 La motorizzazione a carico dell'AI è indicata se sono adempite le condizioni previste dalla CMAI. Se la persona assicurata percepisce un salario di formazione di cui può vivere, le prestazioni previste dalla CMAI sono assunte come mezzi ausiliari conformemente all'articolo 21 LAI. Se non è versato un salario di formazione sufficiente all'esistenza, le prestazioni devono esse incluse, nella misura prevista dalla CMAI, come spese di riformaione ai sensi dell'articolo 17 LAI. Oltre alle prestazioni previste dalla CMAI, va comunque assunta in virtù dell'articolo 17 LAI l'indennità per chilometro prevista dall'allegato alla CRSV.

7.4 Spese per alloggio e vitto fuori di casa (art. 6 cpv. 3 e 4 OAI)

7.4.1 Formazione con vitto fuori di casa

7.4.1.1 In un'istituzione con una convenzione tariffale o una tariffa stabilita nei singoli casi

4033 Le spese sono rimborsate secondo l'importo stabilito dall'UFAS o dall'ufficio AI (N. 1015).

7.4.1.2 Negli altri casi

4034 Le spese di vitto sono rimborsate soltanto quando la persona assicurata segue la formazione fuori dal suo luogo di dimora e per ragioni di tempo non è quindi possibile né esigibile che essa consumi i pasti a casa.

Importi da rimborsare:

- fr. 11.50 al giorno se l'assenza dal luogo di dimora è di 5–8 ore;
- fr. 19.– al giorno se l'assenza dal luogo di dimora è superiore alle 8 ore.

7.4.2 Formazione con vitto e alloggio fuori di casa

4035 Per principio le spese per l'alloggio fuori domicilio possono essere assunte soltanto se:

- l'alloggio fuori di casa è determinato dall'invalidità e costituisce una condizione imprescindibile per la buona riuscita della formazione. Le spese non sono invece assunte se la persona assicurata pernotta fuori di casa unicamente per ragioni estranee all'invalidità (legate ad esempio all'ambiente sociale);
- se il rientro al luogo di dimora non è possibile e esigibile.

7.4.2.1 In un'istituzione con convenzione tariffale o una tariffa stabilita nei singoli casi

4036 Le spese sono rimborsate secondo l'importo stabilito dall'UFAS o dall'ufficio AI (v. N. 1015).

7.4.2.2 Negli altri casi

4037 Conformemente all'articolo 90 capoverso 4 RAI, per i pasti si rimborsano al massimo fr. 19.– al giorno, per le spese comprovate di alloggio al massimo fr. 37.50 a notte.

8. Spese non computabili

8.1 Protezione assicurativa

4038 I contributi e la copertura assicurativa in casi di malattia, infortunio e perdita di guadagno, i contributi per l'AVS/AI/IPG, per le casse pensioni (secondo pilastro) e simili non sono considerati spese di formazione computabili nel quadro dei provvedimenti professionali e non possono essere quindi assunti dall'AI neppure parzialmente.

8.2 Cura della salute e igiene personale

4039 Le spese di cura della salute (trattamenti medici e medicinali) e per l'igiene personale non sono spese computabili.

5a Parte: Servizio di collocamento

(art. 18 e 18a cpv. 1 LAI; vedi anche le tabelle nell'Allegato I)

- 5001 Nel servizio di collocamento rientrano le prestazioni assicurative seguenti:
- sostegno attivo nella ricerca di un impiego;
 - provvedimenti per mantenere il posto di lavoro;
 - consulenza ai datori di lavoro;
 - indennità ai datori di lavoro per l'aumento dei contributi;
 - assegno per il periodo d'introduzione.

1. Sostegno attivo nella ricerca di un impiego

- 5002 Per servizio di collocamento si intende il sostegno attivo offerto dall'ufficio AI alla persona assicurata incapaci al lavoro ma idonee all'integrazione nella ricerca di un posto di lavoro adeguato sul mercato del lavoro primario, indipendentemente dal fatto che siano già stati adottati provvedimenti professionali o meno. Nel sostegno attivo rientra ad esempio anche l'aiuto prestato nell'approntare il dossier di candidatura, redigere la lettera di accompagnamento e preparare il colloquio di presentazione. Se opportuno, esso comprende anche l'accompagnamento della persona assicurata al momento dell'inizio dell'attività. Per principio il collocamento in un laboratorio protetto non è considerato compito del servizio di collocamento.
- 5003 Il collocamento della persona assicurata implica l'allestimento del suo profilo (capacità, predisposizioni, handicap, motivazione) e dei possibili impieghi nonché accordi vincolanti sul procedimento specifico.

1.1 Condizioni

- 5004 L'ufficio AI avvia il collocamento non appena risulti da un esame sommario che le condizioni necessarie sono adempite.

- 5005 Devono essere adempiute cumulativamente le seguenti condizioni:
- la persona assicurata presenta un'incapacità lavorativa per l'esercizio dell'attività svolta fino a quel momento;
 - la persona assicurata è idonea al collocamento (VSI 2002 p. 111);
 - le attività prese in considerazione sono adeguate all'invalidità e corrispondono alle capacità della persona assicurata.
- Se la persona assicurata non riesce a trovare un lavoro per altri motivi (carenza di posti sul mercato del lavoro, età, lingua madre straniera), non è compito dell'AI fornire un sostegno specifico (VSI 2000 p. 70 e 71).

1.2 Diritto

- 5006 Se persone assicurate idonee al collocamento hanno diritto simultaneamente a prestazioni dell'AD e dell'AI, possono fruire, oltre che di prestazioni dell'AI in materia di (re)integrazione professionale, anche di provvedimenti dell'AD inerenti al mercato del lavoro, quali ad es. stage di formazione, stage professionali o corsi (v. la Circolare sui provvedimenti inerenti al mercato del lavoro [PML]).
- 5007 La persona assicurata che pregiudica per sua colpa la riuscita del collocamento o scioglie senza motivi validi un rapporto di lavoro procurato dall'ufficio AI non ha più diritto al servizio di collocamento.

1.3 Portata delle prestazioni

- 5008 In virtù dell'obbligo di ridurre il danno e di collaborare (v. N. 1007) la persona assicurata è tenuta a collaborare attivamente con l'ufficio AI e a seguire le sue istruzioni (VSI 2000 p. 202 e 203). Deve parimenti cercare lavoro di persona documentando i suoi tentativi.

- 5009 1/09 Se, nonostante il dovuto impegno da parte dell'ufficio AI, il servizio di collocamento non dà i risultati sperati entro un termine adeguato (di regola entro 6 mesi), ad esempio perché la persona assicurata non è soggettivamente idonea all'integrazione, l'ufficio AI interrompe i tentativi di collocamento. Prima dell'interruzione è indispensabile eseguire la procedura di diffida e di concessione di un adeguato termine di riflessione conformemente al N. 1009 (v. DTF 8C_156/2008 dell'11 agosto 2008 consid. 2.3).
- 5010 Non sono rimborsate né le spese per le inserzioni per la ricerca di un impiego né le spese di trasporto e di vitto e alloggio per i colloqui di assunzione e per le visite di posti di lavoro.
- 5011 L'AI è tenuta a sostenere attivamente la persona assicurata nella ricerca di un impiego, ma non a trovarle un posto di lavoro.

2. Mantenimento del posto di lavoro

- 5012 Rientra inoltre nel servizio di collocamento la consulenza fornita alle persone assicurate al fine del mantenimento del posto di lavoro. Nella consulenza rientrano p. es. l'esame di provvedimenti relativi al grado d'occupazione, alla ripartizione dei compiti, all'organizzazione del lavoro, all'adeguamento del posto di lavoro ecc.

2.1 Condizioni

- 5013 In relazione al mantenimento del posto di lavoro la persona assicurata ha diritto al collocamento se rischia di perdere il suo impiego a causa di un danno alla salute. Cause quali l'età, la lingua madre straniera o la situazione economica non possono motivare un'invalidità.

2.2 Diritto

5014 Una persona assicurata che, a causa di un danno alla salute, rischia di perdere il posto di lavoro ha diritto ad una consulenza al fine di conservarlo. L'ufficio AI esegue gli accertamenti necessari, se necessario sul posto, e, se del caso, chiede la partecipazione del datore di lavoro. Il diritto è dato a prescindere dal fatto che il posto di lavoro sia stato procurato o meno dall'AI.

3. Consulenza ai datori di lavoro

5015 Il collocamento comprende anche la consulenza, l'informazione e l'aiuto offerti ai datori di lavoro in materia di diritto delle assicurazioni sociali (come ad es. la protezione assicurativa durante i provvedimenti professionali). Queste attività sono finalizzate al mantenimento del posto di lavoro, al trasferimento di una persona assicurata all'interno della medesima azienda o alla ricerca di un nuovo impiego (art. 41 cpv. 1 lett. f OAI).

5016 La consulenza e l'informazione comprendono in particolare:

- la creazione di una rete di contatti con i datori di lavoro;
- la cura dei contatti e lo scambio di esperienze, di regola sul posto, con i datori di lavoro;
- l'informazione su possibili limitazioni nello svolgimento dell'attività lavorativa dovute all'invalidità;
- l'informazione sulle possibilità di adeguare la postazione di lavoro alle esigenze della persona assicurata;
- l'assistenza ai datori di lavoro in caso di difficoltà nell'integrazione.

4. Indennità per l'aumento dei contributi

(art. 18 cpv. 3 e 4 LAI, art. 6^{bis} OAI)

5017 Se, nell'ambito di un collocamento, il datore di lavoro deve
1/09 assumere un aumento dei contributi da versare alla previdenza professionale obbligatoria o all'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia in quanto la persona assi-

curata ridiventa incapace al lavoro a causa della malattia preesistente, possono essergli concesse retroattivamente indennità fissate in funzione delle dimensioni dell'azienda. Si parla di collocamento anche nel caso in cui la persona rimane presso lo stesso datore di lavoro ma cambia posto all'interno dell'azienda, a condizione che l'attività sia adeguata.

- 5018 L'indennità è versata per ogni giorno di assenza. Nell'ambito della convenzione di collaborazione conclusa tra il datore di lavoro e l'ufficio AI, spetta al datore di lavoro comunicare eventuali assenze della persona assicurata (v. apposito modulo di conteggio disponibile presso gli uffici AI).

4.1 Condizioni

- 5019 Se la persona assicurata ridiventa incapace al lavoro per ragioni di salute, il datore di lavoro può beneficiare d'indennità per l'aumento dei contributi della previdenza professionale obbligatoria e dell'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia.
- 1/09
- 5020 L'indennità è versata se, all'insorgere della nuova incapacità al lavoro, il rapporto di lavoro è durato più di tre mesi.

4.2 Diritto

- 5021 Il datore di lavoro ha diritto a un'indennità per l'aumento dei contributi se
- 1/09
- nei due anni successivi al collocamento la persona assicurata ridiventa incapace al lavoro per ragioni di salute e
 - la persona assicurata è assente per oltre 15 giorni l'anno.

4.3 Portata delle prestazioni

- 5022 L'indennità è versata per ogni giorno di assenza.
- 1/10 – L'importo forfetario giornaliero dipende dalle dimensioni dell'azienda;

- l'importo giornaliero ammonta a 48 franchi per aziende con al massimo 50 collaboratori e a 34 franchi per aziende con oltre 50 collaboratori;
- l'indennità è versata ogni sei mesi dopo l'inizio del rapporto di lavoro;
- se il rapporto di lavoro termina prima di questa scadenza, il conteggio può essere anticipato;
- l'indennità è versata direttamente al datore di lavoro dall'UCC.

5023–

5030 soppressi

5. Assegno per il periodo d'introduzione

(art. 18a LAI e 6^{ter} OAI)

5031 Nell'ambito di un collocamento, il datore di lavoro può beneficiare di un assegno per il periodo d'introduzione durante il periodo d'introduzione o d'avviamento. L'assegno è versato direttamente al datore di lavoro. Si parla di collocamento anche nel caso in cui la persona rimane presso lo stesso datore di lavoro ma cambia posto all'interno dell'azienda, a condizione che l'attività sia adeguata.

1/09

5.1 Condizioni

5032 L'assegno per il periodo d'introduzione può essere concesso solo se durante il periodo d'introduzione o d'avviamento le prestazioni della persona assicurata non corrispondono ancora al salario convenuto. La capacità lavorativa è riferita alla nuova attività e non va confusa con l'incapacità al lavoro di cui all'articolo 6 LPGA. Nel periodo in cui è versato l'assegno per il periodo d'introduzione non possono essere assunte spese di formazione e perfezionamento.

1/09

5.2 Diritto

5033 Se, in seguito alle assenze dal lavoro, la persona assicurata riceve prestazioni da un altro assicuratore (ad es. infortunio,

indennità giornaliera in caso di malattia o IPG), non vi è diritto all'assegno per il periodo d'introduzione. Per contro, se nessun assicuratore versa prestazioni durante l'interruzione del lavoro dovuta a malattia o infortunio della persona assicurata e il datore di lavoro continua a versare il salario, questo ha diritto all'assegno per il periodo d'introduzione fintanto che continua a versare il salario.

5.3 Portata delle prestazioni

- 5034 L'importo dell'assegno per il periodo d'introduzione non deve superare né l'80 per cento dell'ultimo reddito realizzato per l'attività svolta a tempo pieno né l'importo massimo dell'indennità giornaliera, pari a 346 franchi (aggiornato al 1° gennaio 2008).
- 5035 L'importo dell'assegno per il periodo d'introduzione non deve
1/10 superare l'importo del salario versato durante il periodo d'introduzione, compresi i contributi alle assicurazioni sociali dovuti dal datore di lavoro e dal salariato. Gli oneri salariali accessori sono compensati mediante un forfait, cioè non vengono suddivisi. Le prestazioni per i figli non possono essere conteggiate.
- 5036 L'assegno per il periodo d'introduzione può essere concesso al massimo per 180 giorni.

5.4 Procedura

- 5037 L'ufficio AI emana una decisione che fissa, d'intesa con il da-
1/10 tore di lavoro, l'inizio e la fine del periodo che dà diritto all'assegno per il periodo d'introduzione e conclude una convenzione in merito. Esso calcola anche l'importo dell'assegno. Questi dati sono vincolanti per la cassa di compensazione.
- 5038 L'ufficio AI definisce le modalità di pagamento con il datore di lavoro e ne informa la competente cassa di compensazione. È competente per il versamento dell'assegno per il periodo d'introduzione la cassa del datore di lavoro che riceve l'assegno. Di regola l'assegno è versato alla fine del periodo d'in-

troduzione, ma su richiesta del datore di lavoro il versamento può anche essere effettuato periodicamente. L'assegno può anche essere compensato con i contributi dovuti dal datore di lavoro.

- 5039 Prima della scadenza convenuta per il versamento l'ufficio AI
1/10 esamina se la persona assicurata è stata assente dal lavoro per malattia o infortunio e, se del caso, procede alle debite riduzioni. Se l'assegno per il periodo d'introduzione è versato ogni mese, prima del versamento l'ufficio AI verifica che le prestazioni versate da altre assicurazioni sociali in seguito a malattia o infortunio non portino a un sovrindennizzo.
- 5040 La cassa di compensazione versa l'assegno per il periodo
1/10 d'introduzione secondo le modalità stabilite nella convenzione, a condizione che l'ufficio AI non le indichi di procedere in altro modo, ad esempio in seguito ad assenze per malattia o infortunio.
- 5041 Se il periodo d'introduzione della persona assicurata deve essere interrotto prima del termine, l'ufficio AI comunica al datore di lavoro il numero di giorni che danno ancora diritto all'assegno e l'importo di quest'ultimo e invia immediatamente una copia della comunicazione alla cassa di compensazione.

6a Parte: Aiuto in capitale (art. 18b LAI)

1. Concetto

- 6001 Per “aiuto in capitale” s’intendono le prestazioni in denaro senza obbligo di rimborso, i prestiti con o senza interesse e le prestazioni di garanzia assegnati alla persona assicurata per avviare, riprendere o ampliare un’attività indipendente e per finanziare i cambiamenti aziendali necessari a causa dell’invalidità, inclusa la locazione di impianti aziendali.
- 6002 Per considerare indipendente un’attività lucrativa devono essere adempiute le condizioni di diritto che l’AVS prevede per il riconoscimento di un lavoratore indipendente (v. art. 17 segg. OAVS). Non è quindi un’attività lucrativa indipendente la collaborazione nell’azienda del coniuge, in una società a garanzia limitata o in una cooperativa. In casi dubbi occorre informarsi presso la cassa di compensazione competente.

1.1 Delimitazione rispetto alla consegna di mezzi ausiliari

- 6003 Gli attrezzi da lavoro, le attrezzature supplementari, gli adeguamenti di apparecchi e di macchine necessari a compensare una funzione fisica non sono finanziati con l’aiuto in capitale, ma con la consegna di mezzi ausiliari conformemente all’articolo 21 LAI. Ad esempio un apparecchio di mungitura fornito sotto forma di prestito ammortizzabile a un contadino colpito da invalidità fisica è considerato come mezzo ausiliario ai sensi dell’articolo 21 e non come aiuto in capitale giusta l’articolo 18b LAI.

2. Condizioni

(art. 7 cpv. 1 OAI)

- 6004 Le seguenti condizioni devono essere adempiute cumulativa-
1/10 mente:
- la persona assicurata è colpita da un’invalidità che rende impossibile o inesigibile l’esercizio dell’attività lucrativa salariata oppure ostacola notevolmente la precedente attività

lucrativa indipendente(v. DTF 9C_644/2009 del 15 ottobre 2009 consid. 3.3);

- la persona assicurata deve essere idonea all'integrazione;
- la persona assicurata deve avere le conoscenze professionali e le qualità caratteriali necessarie all'esercizio dell'attività lucrativa indipendente;
- la persona assicurata deve essere domiciliata in Svizzera;
- lo stato di salute e le prospettive economiche devono garantire un'integrazione duratura e sufficiente all'esistenza dell'assicurato (RCC 1972 p. 341);
- quest'ultima condizione è adempiuta quando l'aiuto in capitale consente, a lungo termine, alla persona assicurata di ricavare dall'attività lucrativa indipendente un reddito lordo pari almeno alla media fra l'ammontare minimo e massimo della rendita semplice di vecchiaia, esclusa qualsiasi altra rendita eventualmente percepita dalla persona assicurata (RCC 1979 p. 497);
- l'aiuto in capitale previsto contribuisce a garantire a lungo termine un finanziamento sufficiente e adeguato.

3. Diritto

- 6005 Hanno diritto all'aiuto in capitale le persone assicurate la cui invalidità rende impossibile o inesigibile il proseguimento di un'attività dipendente e gli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente, i quali, a causa dell'invalidità, sono costretti a trasformare la loro azienda (VSI 2002 p. 185).
- 6006 La persona assicurata che dopo un provvedimento professionale dell'AI avvia un'attività lucrativa indipendente sebbene sia esigibile un'attività dipendente non ha diritto di regola a un aiuto in capitale.
- 6007 Alle persona assicurata che prima dell'invalidità esercitavano un'attività lucrativa dipendente va accordato un aiuto in capitale per avviare un'attività lucrativa indipendente se in considerazione dell'invalidità essa è manifestamente più semplice ed adeguata allo scopo della riformazione in una professione da esercitarsi quale salariato (VSI 1999 p. 131).

- 6008 L'aiuto in capitale non può essere accordato per provvedimenti non connessi all'invalidità come ad esempio le ristrutturazioni, le razionalizzazioni o gli ampliamenti dell'azienda (RCC 1972 p. 691 e RCC 1976 p. 97).

4. Generi

4.1 Prestazioni in denaro senza obbligo di rimborso

- 6009 Le prestazioni in denaro senza obbligo di rimborso possono essere assegnate se appaiono indicate in base alle condizioni finanziarie del singolo caso.
- 6010 La condizione per non richiedere il rimborso delle prestazioni in denaro è che l'attività lucrativa indipendente sia esercitata per una durata minima stabilita dall'ufficio AI. I criteri determinanti a tal fine sono in particolare l'ammontare delle prestazioni e la durata dell'obiettivo al quale sono destinate. In linea di principio le prestazioni sono concesse al massimo fino al momento in cui la persona assicurata raggiunge l'età pensionabile.

4.2 Prestiti

- 6011 Sono considerate prestiti le prestazioni in denaro da rimborsare a rate.
- 6012 I prestiti sono di regola a interesse. Si può rinunciare agli interessi soltanto nei casi in cui dalla persona assicurata si può esigere la restituzione della prestazione ma non un onere finanziario supplementare. Si può anche concedere una combinazione di prestiti con o senza interesse o rinviare, al massimo per due anni, la riscossione degli interessi durante la fase di avviamento dell'azienda.
- 6013 Gli interessi devono essere pagati annualmente. L'UCC di Ginevra comunica alla persona assicurata il loro ammontare nonché il luogo e il termine di pagamento. Il tasso di interesse è attualmente del 4.25% ed è stabilito in base ai prestiti solitamente accordati dall'Amministrazione fe-

derale delle finanze. È un interesse fisso valido per tutta la durata di ammortamento.

- 6014 La durata di ammortamento è stabilita in base alle condizioni economiche del singolo caso, ma termina in linea di massima al raggiungimento dell'età pensionabile e non può assolutamente oltrepassare il momento in cui l'obiettivo al quale il prestito era destinato viene meno (ad es. durata di sfruttamento di una macchina).

4.3 Impianti aziendali

- 6015 La consegna di attrezzature aziendali avviene sotto forma di prestito e soltanto se la prestazione in denaro senza obbligo di rimborso non può essere presa in considerazione e se gli interessi e l'ammortamento dei prestiti non sono esigibili dalla persona assicurata.
Un'altra premessa per la fornitura degli impianti aziendali è che l'ufficio AI possa trarne profitto quando la persona assicurata non soddisfa più le condizioni per il loro utilizzo.
- 6016 Gli impianti aziendali rimangono di proprietà dell'AI e non possono essere lasciati all'utilizzo di terzi. Le spese di funzionamento, manutenzione, riparazione e rinnovo ed eventuali premi assicurativi non vanno a carico dell'AI.

4.4 Prestazioni di garanzia

- 6017 Le prestazioni di garanzia servono ad assicurare, al posto di una cauzione, eventuali crediti successivi di terzi e devono essere direttamente connesse all'avvio, la ripresa o l'ampliamento di un'attività lucrativa indipendente.
- 6018 Le prestazioni di garanzia sono da prendere in considerazione specie nei casi in cui sono più adeguate allo scopo rispetto ad altre forme di aiuto in capitale o nei casi in cui sono l'unico mezzo necessario per giustificare un'attività lucrativa indipendente.

5. Portata delle prestazioni

- 6019 Il genere e l'ammontare dell'aiuto in capitale dipendono dai mezzi propri della persona assicurata e dalle necessità dell'azienda, considerando le spese dovute all'invalidità e la possibilità o l'esigibilità del rimborso. Le prestazioni di terzi come gli aiuti agli investimenti da parte di Confederazione e Cantone cui hanno diritto anche le persone non invalide devono essere dedotte prima di accertare il fabbisogno finanziario determinante per stabilire l'aiuto in capitale.
- 6020 Possono essere concesse prestazioni in denaro senza obbligo di rimborso per un massimo di fr. 15 000.–.
- 6021 In genere possono essere versati aiuti in capitale per un massimo di fr. 100 000.–.
- 6022 A dipendenza del caso l'aiuto in capitale può essere di un unico o di più generi combinati. Determinante è l'adeguatezza economica.

6. Obblighi

- 6023 La concessione dell'aiuto in capitale è subordinata ai seguenti obblighi:
- l'aiuto in capitale deve essere utilizzato conformemente alle disposizioni e non può essere ceduto;
 - deve essere tenuta una contabilità regolare ed adeguata all'azienda;
 - il conto d'esercizio e il bilancio devono essere trasmessi spontaneamente all'ufficio AI tutti gli anni;
 - all'ufficio AI o a un organo da esso designato deve essere concesso, su richiesta, di prendere visione della gestione degli affari;
 - le rate d'ammortamento vanno versate puntualmente e senza attendere sollecitazioni sul conto dell'UCC di Ginevra (PC 17-226075-6);
 - gli interessi devono essere versati all'UCC di Ginevra entro il termine da esso stabilito;

- l'intenzione di vendere gli impianti aziendali acquisiti con i fondi dell'AI deve essere segnalata all'ufficio AI;
- gli eventi che mettono in pericolo il proseguimento dell'attività aziendale vanno segnalati immediatamente all'ufficio AI.

6024 La concessione di un aiuto in capitale destinato alla costruzione, alla ristrutturazione o all'acquisto di un immobile può essere subordinata all'iscrizione di un'ipoteca a favore dell'AI. Le relative spese vanno a carico della persona assicurata.

7. Procedura

7.1 Accertamento

6025 L'accertamento è effettuato dall'ufficio AI. In casi particolari si può ricorrere ad organi specializzati o esperti neutrali per chiarire le componenti economiche e finanziarie della prevista attività lucrativa indipendente.

7.2 Obbligo di sottoporre l'incarto

6026 Gli aiuti in capitale possono essere concessi solo con l'approvazione dell'UFAS. L'ufficio AI deve sottoporre all'UFAS l'intero incarto, che deve contenere in particolare un rapporto d'accertamento completo, preventivi per gli impianti aziendali, una motivazione particolareggiata per la proposta di approvazione e un progetto di decisione.

6027 Il rapporto d'accertamento deve almeno indicare

- la forma giuridica prevista per l'azienda;
- se, tenendo conto del suo carattere e delle sue conoscenze professionali, la persona assicurata è in grado di svolgere un'attività lucrativa indipendente o di proseguirla;
- se le condizioni economiche in cui la persona assicurata deve esercitare l'attività lucrativa indipendente le permettono di svolgere un'attività che garantisca durevolmente le sue condizioni d'esistenza (allestimento di un budget d'esercizio);

- se, con l'aiuto in capitale, il finanziamento del progetto della persona assicurata è garantito in modo sufficiente (allestimento di un budget d'investimento).

7.3 Decisione

- 6028 La decisione deve descrivere in modo particolareggiato l'oggetto e l'obiettivo dell'aiuto in capitale e indicare le modalità di pagamento e di rimborso nonché il tasso di interesse dei prestiti. Vanno precisati anche gli obblighi (v. N. 6023) ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto in capitale.

7.4 Pagamento

- 6029 L'importo è versato dall'UCC direttamente alla persona assicurata o a un terzo.
- 6030 Se l'aiuto in capitale è utilizzato per il risarcimento di prestazioni di terzi (ad es. fornitura di merci e impianti, fabbricazione di installazioni), i pagamenti vengono destinati direttamente ai creditori previo invio delle fatture oppure direttamente alla persona assicurata dietro presentazione delle ricevute.

7.5 Sorveglianza

- 6031 L'ufficio AI deve sorvegliare adeguatamente l'adempimento degli obblighi fino alla fine del periodo di ammortamento o fino alla scadenza dell'aiuto in capitale. Questo implica in particolare un controllo annuo dell'andamento degli affari, i cui risultati devono essere fissati per iscritto dall'ufficio AI, e il rispetto degli accordi di rimborso. Quando l'UCC segnala che una persona assicurata è in ritardo quanto al rimborso, bisogna procedere immediatamente ad una verifica.
- 6032 L'UCC sorveglia il pagamento degli acconti e degli interessi. In caso di irregolarità, informa senza indugio l'ufficio AI.

6033 Se la situazione personale o economica della persona assicurata è cambiata, l'ufficio AI può adeguare le modalità di rimborso o il tasso d'interesse. Un progetto di decisione in tal senso va sottoposto all'UFAS.

7.6 Richiesta di rimborso

6034 Se la persona assicurata cessa di esercitare l'attività lucrativa indipendente prima della fine della durata minima stabilita o non adempie agli obblighi contenuti nella decisione, l'ufficio AI deve avviare senza indugio una procedura di diffida con un termine di riflessione conformemente al N. 1009. Se entro il termine stabilito la persona assicurata non ritorna sulla sua decisione, l'ufficio AI deve esigere il rimborso dell'aiuto in capitale conformemente ai numeri marginali seguenti. In ogni caso deve sottoporre all'UFAS un progetto di decisione in tal senso.

6035 Se si richiede il rimborso di una prestazione in denaro senza obbligo di rimborso, va rimborsato l'intero importo.

6036 Se si richiede il rimborso di un prestito, la persona debitrice deve rimborsare l'importo rimanente del prestito e gli interessi maturati.

6037 Giusta l'articolo 25 capoverso 1 LPGGA, si può rinunciare parzialmente o totalmente ad esigere il rimborso di un aiuto in capitale.

6038 In ogni caso l'ufficio AI deve esigere il rimborso mediante decisione entro un anno a decorrere dal momento in cui ha avuto conoscenza del fatto (v. art. 25 cpv. 2 LPGGA). Per conoscenza del fatto s'intende il momento in cui l'ufficio AI, prestando l'attenzione ragionevolmente esigibile, avrebbe dovuto accorgersi che vi erano i presupposti per il rimborso.

6039 Incombe all'ufficio AI esigere il rimborso degli importi dovuti e, se del caso, avviare una procedura di esecuzione ai sensi della LEF.

7a Parte: Entrata in vigore

7001 La presente circolare entra in vigore il 1° gennaio 2008 e
sostituisce quella valida dal 1° luglio 2006.

Allegato I (servizio di collocamento)

Consulenza ai datori di lavoro

Queste prestazioni comprendono:

- informazioni generali sulle assicurazioni sociali e in particolare sull'AI e sugli handicap
- sostegno e coaching per il datore di lavoro e per il suo team, se necessario, a seconda dei problemi (compresa la consulenza concernente le possibilità di mantenere il posto di lavoro ad un collaboratore o di adattarlo)
- coaching per la messa a punto di una gestione delle assenze in vista dell'individuazione tempestiva dei casi e di un rapido contatto tra assicurati e assicurazione

I provvedimenti disponibili comprendono:

- la creazione sistematica di contatti con i datori di lavoro e la cura di una rete di contatti
- visite presso le aziende: conoscenza dei prodotti, dei posti di lavoro e dello sviluppo economico
- l'allestimento di descrizioni di posti adeguati
- informazioni regolari destinate ai datori di lavoro
- lo sviluppo di una rete di posti di stage (periodo di prova), preferibilmente nell'economia libera; se necessario, anche nelle istituzioni
- l'acquisizione di posti di lavoro in aziende del mercato del lavoro primario
- il coordinamento dei contatti con i datori di lavoro tra collaboratori AI e partner CII
- il promovimento di aziende particolarmente attive nella cooperazione (mediante la stampa, organizzando manifestazioni, conferendo premi ai datori di lavoro)
- la presa di contatto nei casi in cui altri assicuratori o partner sono coinvolti (AD, assicuratori per l'indennità giornaliera in caso di malattia, aziende, partner CII)
- l'organizzazione di campagne di sensibilizzazione
- ecc.

Per un servizio di collocamento efficace, gli uffici AI dispongono ad esempio dei seguenti strumenti:

- convenzioni scritte standard tra gli assicurati e il servizio di collocamento dell'AI
- modulo comprovante gli sforzi compiuti per cercare un impiego
- questionari CII
- descrizione dei processi
- criteri di selezione
- liste di controllo per i contatti con le aziende
- banca dati per i contatti con le aziende concernenti attività adeguate, posti di stage o di tirocinio, posti vacanti (gestione sistematica dei dati), disponibile a tutti gli specialisti dell'integrazione e aggiornata regolarmente
- Internet e Intranet
- newsletter periodiche sull'AI destinate ai datori di lavoro
- hotline per i datori di lavoro (informazioni rapide, anche nei casi in cui non sono state richieste)
- opuscolo per i datori di lavoro
- sito www.personalclick.ch e borsa degli impieghi, ad es. Plasta, Swissfirms
- partecipazione a club di servizio o ad associazioni risorse umane